Newsletter periodica d’informazione

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| loghino | **focus-immi** | **Newsletter ad uso esclusivamente interno e gratuito, riservata agliiscritti UIL** |
| **Anno XVII n. 06 del 22 febbraio 2019** |

**Consultate** [**www.uil.it/immigrazione**](http://www.uil.it/immigrazione)

**Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri**

 **Decreto sicurezza. Corte di Cassazione: la legge non può essere retroattiva**

|  |  |
| --- | --- |
| **Un principio di civiltà**La Cassazione ha stabilito quello che era già ovvio per principio costituzionale: la irretroattività delle norme. Non puoi fare una legge ed applicarla a ritroso, altrimenti ogni abuso sarebbe lecito ed ogni legge nuova potrebbe cancellare il passato di quella vecchia. Vale anche per tutte le persone, italiane o non, in quanto si tratta della tutela di diritti fondamentali quale quello alla protezione della propria persona. Ora il Governo dovrebbe porre rimedio alle operazioni di esclusione, messa per strada, sradicamento delle persone e famiglie con l’esclusione dall’accoglienza negli ex SPRAR ed in generale dai Centri di accoglienza. Esclusione e messa per strada iniziate dal 5 ottobre scorso, quando è entrato in vigore il decreto sicurezza, poi tradotto in legge 132.   | **SOMMARIO**Impegni **pag. 2**Effetti della sentenza di Cassazione **pag. 2**Intervista sulla protezione umanitaria **pag.2**Istat: l’Italia che invecchia **pag. 5**Caso Diciotti **pag. 6**Nuove regole per la cittadinanza **pag. 7**ASGI- L’anagrafe ai tempi di Salvini **pag. 8**Rosarno, case popolare a italiani e non **pag. 11**                                             |

## **A cura del Servizio Politiche Territoriali della Uil**

## **Dipartimento Politiche Migratorie**

## **Tel. 064753292 - 4744753 - Fax: 064744751**

## **Email:****polterritoriali2@uil.it**

**Dipartimento Politiche**

**Migratorie: impegni**



**Courcelles, Francia, 26-28 febbraio 2019, Centre de formation Benoit Frachon**

**Corso ETUI: “Trade Unions and Migrants’ integration. We are all workers”**

(Dounia Khalil, Matteo Salvetti)

**Roma, 26 febbraio 2019, Via Castelfidardo 43/45**

**ItalUil- Progetto Form@**

(Ivana Veronese, Giuseppe Casucci)

**Milano, 02 marzo 2019**

**Manifestazione: “insieme senza muri”**

(Giuseppe Casucci)

**Bruxelles, 09 aprile 2019**

**CES – Comitato Mobilità, migrazione ed inclusione**

(Giuseppe Casucci)

**Prima Pagina**

**Il Decreto sicurezza non può essere retroattivo. Che fare ora dei profughi privati dall’accoglienza?**

Nota redazionale

Roma, 21 febbraio 2019 - La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio di irretroattività delle leggi, che vale dunque anche per il decreto Salvini (legge 132/2018). Tale normativa - che tra le altre cose abolisce la protezione umanitaria - non si può applicare, sentenzia la Corte, alle domande di protezione presentate prima del 5 ottobre 2018, ma vale solo per le nuove richieste di protezione presentate dopo tale data. Alla luce di questa importante sentenza, ci chiediamo cosa sarà fatto per porre rimedio ai danni causati alle persone ed al sistema pubblico di protezione. Dopo il 5 ottobre l’Amministrazione ha dato per scontato che i titolari di permesso per motivi umanitari non avessero più accesso all’ex SPRAR. Da oggi questo verrà probabilmente messo in discussione perché questa logica è stata contraddetta dalla Corte di Cassazione. L’Alta Corte ha sentenziato in sostanza che si deve applicare la normativa vigente al momento della domanda di asilo. E lo stesso principio vale anche per la richiesta di accoglienza, proposta contestualmente alla domanda di protezione internazionale, negli stessi moduli, tramite la dichiarazione di mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti. **Dunque le richieste di accoglienza precedenti l’entrata in vigore del decreto Sicurezza vanno valutate contestualmente alle leggi vigenti al momento della presentazione e che prevedevano l’accoglienza nello SPRAR, per un certo periodo, anche dei titolari di protezione umanitaria.**

Sulla base della legge 132, invece, le prefetture hanno negato e rifiutato l’accoglienza a tutti i titolari di protezione umanitaria, i quali sono stati sistematicamente esclusi dall’accoglienza dopo il 5 ottobre 2018, con grave pregiudizio a persone, famiglie e minori. La pubblica amministrazione, i prefetti e il Servizio centrale SPRAR, infatti, hanno ingiustamente ritenuto che queste persone non potessero essere più collocate ed ospitate nel Sistema di protezione e ne hanno dichiarata cessata anche l’accoglienza nei centri “straordinari”.

**Ci auguriamo che i tribunali, d’ora in poi, accettino i ricorsi presentati da chi si ritiene ingiustamente discriminato.**

**Protezione umanitaria e “decreto Salvini”: la sentenza della Cassazione spiegata bene**

di [Duccio Facchini](https://altreconomia.it/author/duccio-facchini/) — 20 Febbraio 2019 <https://altreconomia.it/>

La Corte ha riconosciuto che l’abrogazione del permesso per motivi umanitari voluta dal governo riguarda solamente coloro che hanno fatto domanda di asilo dopo il 5 ottobre 2018. Gli effetti sulla pubblica amministrazione e sull’accoglienza. Intervista all’avvocato Livio Neri, socio di ASGI

Scarica [la sentenza della Corte di Cassazione – Prima sezione civile – numero 4890/2019](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_Cassazione_4890_protezione_umanitaria.pdf)

***L o*** Il 19 febbraio è stata depositata una [sentenza della Corte di Cassazione](http://questionegiustizia.it/articolo/protezione-umanitaria-la-pronuncia-della-cassazione-n-48902019_19-02-2019.php) (Prima sezione civile, 4890/2019) che riguarda molto da vicino il cosiddetto “decreto Salvini” (DL 113/2018). In particolare, quella norma del provvedimento che ha cancellato di fatto la protezione umanitaria. Le 22 pagine firmate dai giudici Maria Acierno (estensore) e Stefano Schirò (presidente) -la decisione della camera di consiglio risale al 23 gennaio 2019- rappresentano in qualche modo uno “spartiacque” importante nel quadro stravolto dall’intervento governativo. L’avvocato Livio Neri, socio dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi, [www.asgi.it](http://www.asgi.it/)), spiega perché e ragiona sugli effetti del pronunciamento della Corte.

**Avvocato Neri, partiamo dall’inizio, ovvero dalla “questione” esaminata.**

**LN** La questione che era sottoposta alla Corte di Cassazione era quella del carattere “intertemporale” della norma contenuta nel decreto legge 113 che abrogava il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Bisognava cioè capire se quell’abrogazione aveva effetti immediati con l’entrata in vigore del decreto anche per le procedure pendenti oppure se riguardava solo le domande di protezione internazionale che venivano proposte dopo l’entrata in vigore del decreto, dopo il 5 ottobre 2018. La risposta che ha dato la Cassazione -e che peraltro si conforma a tutta la giurisprudenza di merito, ovvero Tribunali e Corti d’Appello che si sono pronunciati in questi mesi- è appunto la seconda: l’abrogazione del permesso per motivi umanitari rileva solamente per quelli che hanno fatto domanda dopo il 5 ottobre scorso.

**Su quali elementi si è concentrata la Corte?**

**LN** I presupposti sono due. Il primo: nel codice civile (art. 11 delle preleggi) è prevista una norma per la quale la legge dispone solo per l’avvenire e non regola quindi vicende passate. È il principio della irretroattività. Nel diritto civile -contrariamente a quello penale- questo principio non è inderogabile. Cioè la legge può, a certe condizioni, regolare vicende diciamo così “concluse” e intervenire sul passato, però deve farlo espressamente e rispettando alcuni principi. In questo caso la legge non lo ha fatto: non c’è nessuna norma nel decreto Salvini che abbia una “volontà” di essere retroattiva. Il secondo punto fermo, del tutto pacifico, è che questo tipo di procedimento (l’esame della domanda) è tecnicamente ricognitivo. Cioè le commissioni territoriali o il tribunale non “costituiscono” un diritto, non è la decisione amministrativa o giudiziale che costituisce il diritto alla protezione internazionale o al permesso per motivi umanitari. Quindi l’autorità amministrativa o giudiziaria “accertano” che quando la persona ha fatto la domanda di protezione aveva diritto a che gli fosse riconosciuta. Questo significa che non avrebbe senso -anzi, sarebbe “irragionevole”- dare una risposta positiva al permesso per motivi umanitari da parte della commissione che è stata rapida e ha deciso dopo un mese, magari a settembre o ad agosto, su una domanda presentata alcuni mesi prima, e invece non darlo -perché intervenuta questa legge- da parte della commissione che ha impiegato un anno e che magari invece il mese scorso ha deciso che la protezione umanitaria non esiste più e quindi non può essere riconosciuta.

**Qual è la portata del principio di irretroattività?**

**LN** La questione giuridica è molto complessa e difficile da sintetizzare. In due parole riguarda il cosiddetto “fatto generatore”, tema elaborato in dottrina dagli studiosi di diritto costituzionale e civile. Qual è cioè il fatto generatore del diritto? In questo caso sono quelle vicende che hanno in qualche modo reso vulnerabile la persona che fa domanda di asilo. E quindi non si può intervenire oggi con una norma modificando la disciplina che consegue a quel “fatto generatore” che è passato, anche se riguarda una vicenda che non può dirsi del tutto conclusa nel passato.

**Quali sono gli effetti di questa sentenza?**

**LN** Chiariamoci: questa è una decisione che non contraddice l’interpretazione più diffusa e quasi del tutto consolidata e granitica dei Tribunali e delle Corti d’Appello. Anzi, con motivazioni simili, questi ci erano già arrivati da subito, da pochi giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legge. Quindi poco cambierà nella giurisprudenza, salvo sporadiche eccezioni di alcune Corti. Da questo punto di vista possiamo dire “Avevamo ragione noi”.

**Dove invece la sentenza si farà “sentire”?**

**LN** Quello che deve accadere, al contrario del piano giurisprudenziale, è che anche l’autorità amministrativa prenda atto di questo. La pubblica amministrazione deve applicare la legge e deve applicarla come interpretata dalla giurisprudenza, cioè non può interpretarla in modo del tutto autonomo senza che la giurisprudenza della Cassazione -il giudice di legittimità- possa influenzare la sua interpretazione. Quindi le commissioni territoriali non possono far finta che questa decisione non ci sia. Se oggi esaminano la domanda di asilo presentata mesi fa -prima del 5 ottobre 2018- devono poter riconoscere anche la protezione umanitaria. E questo invece le commissioni territoriali non l’hanno più fatto dal 5 ottobre, ritenendo che quella norma avesse invece effetti retroattivi. Sono stati smentiti prima dai Tribunali di tutta Italia e oggi dalla Corte di Cassazione, con una sentenza importante proprio per come è motivata. Spero che la pubblica amministrazione non voglia continuare a decidere come se non esistesse più la protezione umanitaria anche per chi ha fatto domanda prima.

**Perché?**
**LN** Perché tutti farebbero ricorso e tutti lo vincerebbero, fino appunto in Cassazione.

**Risultato?**
**LN** Qualcuno dovrà rispondere dei danni causati alle persone e all’erario. Tutti ci lamentiamo del fatto che la giustizia costa, ma se è la pubblicazione amministrazione, per prima, a costringere ad azioni giudiziarie, in contrasto con l’interpretazione delle leggi data dalla Cassazione, allora quei funzionari pubblici dovranno rispondere del costo della giustizia di questi anni. Per essersi cioè posti così in contraddizione con la Corte.

**Sul fronte dell’accoglienza invece che cosa comporta la sentenza?**

**LN** Premetto che questo non era un tema affrontato dalla Cassazione perché altri erano i profili sottoposti, ma certamente c’è una connessione fortissima. Fino ad oggi l’amministrazione pubblica ha dato per scontato che ad esempio i titolari di permesso per motivi umanitari non avessero più accesso all’ex SPRAR. Da oggi forse anche questo va messo in discussione perché i principi di cui sopra sono gli stessi. La Cassazione dice in sostanza che si applica la normativa vigente al momento della domanda di asilo. Bene, lo stesso principio vale anche per la domanda di accoglienza, proposta contestualmente alla domanda di protezione internazionale, negli stessi moduli, tramite la dichiarazione di mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti. Dunque quella richiesta di accoglienza va valutata con le leggi di allora e che prevedevano pacificamente l’accoglienza nello SPRAR, per un certo periodo, anche dei titolari di protezione umanitaria.

**E invece le prefetture…**

**LN** Lo negano e rifiutano l’accoglienza ai titolari di protezione umanitaria, i quali cessano l’accoglienza nei CAS dove fino ad allora erano in attesa di collocamento nello SPRAR. La pubblica amministrazione, i prefetti e il Servizio centrale SPRAR, infatti, ritengono che queste persone non possono essere collocate nel Sistema di protezione e ne dichiarano cessata anche l’accoglienza nei centri “straordinari”. In un passaggio della sentenza, la Cassazione afferma la “intima connessione” del permesso umanitario con “il diritto d’asilo costituzionale”, qualificandolo di nuovo quale “diritto soggettivo perfetto appartenente al catalogo dei diritti umani, di diretta derivazione costituzionale e convenzionale”. Come si pone questa definizione in relazione alla scelta governativa di cancellare la protezione umanitaria?

**LN** Quello che si sta sostenendo da alcuni mesi è che possa essere ritenuta incostituzionale la norma che l’ha abrogato. Ora però, proprio per come ha deciso la Cassazione, la questione non si può porre, perché non è rilevante. Se io oggi ho una persona a cui viene negata la protezione umanitaria, alla luce di questa sentenza, so che posso andare in Tribunale e ottenerla. Quindi il Tribunale non potrà fare un’eccezione di incostituzionalità perché in quel caso la legge che si applica è quella “vecchia”, ci dice la Cassazione.

**E un domani?**

**LN** Quando la domanda sarà invece presentata dopo il 5 ottobre 2018 forse si potrà sollevare l’eccezione di incostituzionalità della norma che ha abrogato il permesso per motivi umanitari. E questa è un’opzione. L’altra opzione è che quella che invece i tribunali ritengano non incostituzionale questa norma perché direttamente vigente e applicabile l’articolo 10 comma 3 della Costituzione, il cosiddetto “asilo costituzionale”.

**Demografia**

# Sempre meno e più vecchi, l’Italia fanalino di coda d’Europa

## I dati Istat aggiornati sulla popolazione residente.

[**Testo integrale e nota metodologica**](https://www.istat.it/it/files/2019/02/Report-Stime-indicatori-demografici.pdf)

***L o*** (http://tendenzeonline.info/) Diminuisce la natalità, aumenta la popolazione anziana, il Mezzogiorno perde 4,2 abitanti ogni mille, in crescita le immigrazioni, ma anche le emigrazioni. Dalle stime dell’Istat notizie non confortanti per il largo consumo. Le ultime stime degli indicatori demografici dell’Istat per il 2018 sono **un’utile base di riflessione per il mondo del largo consumo per affrontare il prossimo futuro**, confermando alcuni trend già evidenziati in passato. Su tutti una perdurante **denatalità**, il che significa famiglie meno numerose proprio nelle fasce centrali della vita dove sono più alti i consumi quotidiani, spostamento della popolazione verso le età più avanzate, con effetti importanti sulla composizione dei consumi (e, a seconda delle disponibilità di spesa, con una fuga verso i quelli fuori casa). **Aumenta l’immigrazione**, ma anche l’emigrazione verso l’estero (soprattutto di giovani laureati) e i movimenti interregionali, con **progressivo spopolamento** soprattutto nella popolazione giovane di alcune aree del paese e rafforzamento di altre. Ma vediamo nel dettaglio. In prima battuta, la popolazione residente è in calo per il quarto anno consecutivo: 60 milioni 391 mila sono i residenti, 93 mila in meno sull’anno precedente (-1,5 per mille). La riduzione è dovuta al bilancio negativo della dinamica naturale (nascite-decessi) risultata nel 2018 pari a -187 mila unità, compensata tuttavia da un saldo migratorio con l’estero (+19 0mila) ampiamente positivo. Le ripercussioni del calo della popolazione a livello nazionale si differenziano nelle varie aree geografiche. Con il -1,9 per mille il Centro è poco oltre il livello nazionale, mentre spiccano i saldi positivi del Nord con in testa Emilia Romagna (2,4 per mille), Lombardia (2,1) e Veneto (1,1).

A pagare lo scotto di uno spopolamento ampio è ancora il Mezzogiorno (-4,2 per mille), con il Molise (-7,7) e la Basilicata (-6,1) in testa. «Il segno meno sulla popolazione italiana persiste dal 2015. Nessun altro grande paese europeo – ha commentato il demografo **Alessandro Rosina** su Repubblica – si trova in sistematica diminuzione. La Spagna ha superato i 46 milioni di abitanti nel 2008, ha subito una frenata negli anni acuti della crisi, ma ha poi ripreso a salire avvicinandosi ai 47 milioni. Più solida la crescita della Germania che ha guadagnato oltre un milione e mezzo di residenti dal 2015. Simile la situazione del Regno Unito. A metà tra Germania e Spagna si colloca invece la Francia».

**La denatalità continua**

Le nascite sono state 449 mila (9 mila in meno del 2017, vale a dire il 22% in meno), continuando un trend negativo che in dieci anni ha registrato 128mila unità in meno, frutto di scelte personali di avere o non avere figli o di rinviare al futuro la decisione, ma anche di dinamiche di natura strutturale, nel senso che l’inerzia demografica è ormai tale che porta ad avere progressivamente meno madri potenziali e più anziane di un tempo, sottolinea il documento dell’Istat. In particolare continuano ad aumentare i tassi di fecondità nelle donne sopra i 40 anni.

«Evidentemente – ha commentato il demografo Alessandro Rosina su Repubblica – **non appare solido il miglioramento delle condizioni economiche dei giovani e delle famiglie**, o non ancorato a politiche credibili di sviluppo in grado di rilanciare la fiducia del paese verso il futuro”. Dal canto loro anche i decessi diminuiscono. Per il 2018 si stimano 636mila decessi, 13mila in meno del 2017 (-2,1%). Al di là di fenomeni legati alle condizioni climatico-ambientali e all’alterna virulenza delle epidemie influenzali da una stagione all’altra, il dato centrale è che la popolazione anziana aumenta: al primo gennaio 2019, infatti, gli over 65enni sono 13,8 milioni. «Nel continente più vecchio – scrive ancora Rosina – l’Italia è il paese con più alta percentuale di anziani. Nel mondo l'incidenza di chi ha 65 anni e oltre è sotto il 10 percento. Tra i grandi paesi europei Francia, Spagna e Regno Unito si mantengono ancora sotto il 20 percento. La Germania arriva a superare il 21 percento. I recenti dati Istat posizionano il nostro paese al 22,8 percento». I giovani fino a 14 anni sono oggi circa 8 milioni e rappresentano il 13,2% del totale; gli individui in età attiva sono 38,6 milioni e costituiscono il 64%. Nella scomposizione per classi di età della popolazione, si registra negli ultimi quattro anni una progressiva riduzione della popolazione fino a 14 anni (-420mila) e di quella in età 15-64 anni (-540mila). Gli over 65 anni sono aumentati di 560mila unità.

### Un paese di immigrati e di emigranti

Infine, il saldo naturale negativo è in parte attenuato dai fenomeni migratori. Gli immigrati dall’estero risultano pari a 349 mila unità (+1,7% sul 2017). Ma nel 2018 aumentano anche le emigrazioni per l’estero, pari a 160 mila (+3,1%). Il saldo risulta pertanto di 190 mila unità in lieve aumento rispetto all’anno precedente. I movimenti interregionali (tra regioni diverse) sono 330 mila, corrispondenti al 24,3% dei trasferimenti totali. Saldi migratori interni molto positivi vengono rilevati nelle regioni del Nord-est (+2,2 per mille abitanti) e, in misura inferiore, in quelle del Nord-ovest (+1,2). Nel Mezzogiorno i saldi sono ovunque negativi e la perdita netta di popolazione dell’area è pari a 65mila individui, il 58% dei quali dalle sole Campania e Sicilia.

**Politica**

**IL VOTO SULLA PIATTAFORMA**

**Caso Diciotti, la protesta della base M5S dopo il verdetto Rousseau corre su blog e social**

di An.C. [www.ilsole24ore.it](http://www.ilsole24ore.it), 19 febbraio 2019

 Il giorno dopo il verdetto della piattaforma Rousseau sul caso Diciotti, che ha sancito il no dei Cinque Stelle all’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il malumore di chi non comprende la scelta di quel 59,05% (su 52mila votanti M5s) che ha scelto questa soluzione corre in Rete. C’è l’ hashtag #salvaSalvini che impazza tra gli argomenti più discussi al momento su twitter, ma i mal di pancia prendono voce anche in alcuni post pubblicati sul blog delle Stelle. Nel mirino non c’è solo la decisione di lasciarsi alle spalle il principio, espresso in più di un’occasione dal Movimento, in base al quale occorre difendersi nel processo, e non dal processo. Le critiche si concentrano anche sulle difficoltà tecniche che hanno contraddistinto l’operazione di voto. Oggi si riunisce la giunta per le Immunità del Senato chiamata a decidere sul caso Salvini-Diciotti. I senatori pentastellati si dovrebbero allineare alla posizione emersa dalla consultazione online.

**«La casta va difesa sempre e comunque?»**

Ma il vero nodo politico è il passo indietro rispetto a battaglie storiche del Movimento. «Con questa votazione avete perso il 41% della base - scrive Manu -. Sono davvero arrabbiata, questa votazione non si sarebbe dovuta proprio fare! Questo non è più il movimento 5 stelle, ma il movimento 5 stalle proprio come dice Travaglio nel suo editoriale di oggi. Avete regalato il Paese a Salvini e Berlusconi. Che rabbia! Che delusione! Non riesco a trovare pace e a calmarmi nemmeno scrivendovi questo messaggio, ma se vi becco per strada penso che la rabbia mi farà utilizzare un linguaggio non proprio consono ed educato». «Certo. La casta va difesa sempre e comunque - commenta con una certa dose di sarcasmo Cetta -. Il movimento che avevo votato affermava esattamente il contrario. Questo cambio di linea politica sta facendo perdere al movimento milioni di elettori. Siamo sicuri che sia una scelta vincente?». Giuseppina esprime la sua perplessità, anche in relazione al rapporto con l’altro azionista dell’esecutivo Conte, il Carroccio: «Continuate a dare carta bianca a Salvini così contribuirete alla distruzione del SUD e dell’intero Paese». E c’è chi mette nel mirino il vicepremier pentastellato: «Ora ci aspettiamo le immediate dimissioni di Di Maio da leader politico del movimento - osserva Luigi -. Avendo lo stesso sempre dichiarato per anni che la sua linea politica era fermamente contro qualunque forma di impunità, dopo essere stato sconfitto dalla votazione non potrà di certo mantenere quel ruolo. Anche Renzi ebbe la decenza di dimettersi dopo il referendum costituzionale».

**«Ci si difende nei processi, non dai processi»**

Le critiche piovono anche su twitter. «Se il M5S perde la stella polare della legge uguale per tutti, gratta gratta gli resta ben poco, perché quello era il fondamento di tutte le altre battaglie», commenta Alessandro. Pamela ricorre all’ironia: «Diciotti, il verdetto dei 5 Stelle su Rousseau: Salvini è il nipote di Mubarak». Paolo: «Ripetete insieme a me, ci si difende nei processi, non dai processi, ci si difende nei processi, non dai processi, ci si difende nei processi, non dai processi».

**«Ero con voi dal 2013 ma ora devo dirvi addio»**

Sul profilo facebook di Di Maio, Laura commenta il post del leader politico dei Cinque Stelle, con il quale Di Maio ringrazia «tutti i 52.417 iscritti che oggi hanno partecipato alla votazione». «A Marzo 2018 avete preso 10 milioni di voti - scrive - e l’esercizio di democrazia sarebbe ringraziare 52 mila votanti su una piattaforma privata? Ma veramente fai?». «Ero con voi dal 2013 - racconta Mattia - ma ora devo dirvi addio. Mi avete avvicinato alla politica e mi avete fatto capire l’importanza di essere un cittadino attivo e informato sui fatti. Vi ho quasi sempre sostenuto, spesso anche turandomi il naso, ma questo non lo posso proprio accettare. Non mi rappresentate più. Vi ringrazio per quello che siete stati, ma ora vi combatto per quello che siete diventati...». «Complimenti - interviene Francesco - siete diventati come gli altri partiti e vi siete autodistrutti. Non ci resta che pregare nelle liste civiche che seguano onesti principi per davvero».

**Cittadinanza italiana: le modifiche introdotte dalla legge 132/2018**

Con circolare n. 0321/0118 dello scorso 25 gennaio, il Ministero dell’Interno ha diramato agli uffici territoriali una circolare con le principali modifiche introdotte dall’entrata in vigore della legge 132/2018 in tema di accesso alla cittadinanza italiana. Tra gli aspetti ivi affrontati vanno rilevati i seguenti:

* **Tempi di attesa:** il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio è elevato a 48 mesi; tale termine si applica anche ai procedimenti in corso, non conclusi con provvedimento espresso;
* Viene meno il **silenzio – assenso**: anche trascorso il termine di 48 mesi, resta impregiudicato il potere di negare la cittadinanza;
* **Conoscenza lingua italiana**: viene elevato il requisito al livello B1 del QCER. Il titolo deve essere conseguito da enti certificatori riconosciuti. Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tutte le istanze presentate, prive di questi requisiti, verranno rigettate;
* **Riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana**: stabilito un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile, in Italia ed all’estero;
* **Revoca della cittadinanza italiana** conseguita per matrimonio, residenza ed elezione al 18° anno di età, nel caso di condanna irrevocabile per reati in materia di terrorismo ed eversione.

Come UIL rileviamo con dispiacere la presenza in questo provvedimento di uno spirito punitivo nei confronti degli immigrati, anche quelli regolari, da lungo residenti nel nostro paese; cittadini che la legge aveva finora formalmente tutelato. Dopo aver persa l’occasione della riforma ius soli dell’istituto della cittadinanza, ora si cerca di peggiorare le condizioni già previste nella legge 91/1992 per accedere alla cittadinanza italiana. Cioè: maggiori costi, più difficili le condizioni di accesso; allungamento dei tempi d’attesa e comunque possibilità di rigetto della domanda a discrezione dello Stato.

Se c’era un modo di voler ostacolare i processi di integrazione dei migranti nel nostro Paese, la legge 132/2018 ne è un esempio lampante ed a nostro avviso censurabile.

Scarica: [La circolare del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019, n. 686](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_1_25_interno_circolare_666_cittadinanza.pdf)

**Società**

**Discriminazioni e illogicità nel Decreto sul Reddito di Cittadinanza**

*Pubblichiamo un primo commento sul DL n. 4/2019 che reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza*

 ***L o***Roma, 15 febbraio 2019 - L’approfondimento, oltre a segnalare l’illogicità di un sistema molto rigido “a doppio canale” che rischia di non fornire alle famiglie straniere quel sostegno “multidimensionale” di cui hanno bisogno, ribadisce il contrasto con la giurisprudenza Costituzionale e con quella del diritto dell’Unione di molte norme introdotte con l’esplicita finalità di limitare l’accesso degli stranieri alla prestazione. In particolare si contesta:

* L’esclusione dalla prestazione degli **stranieri titolari del permesso unico lavoro** che sono spesso proprio quelli in condizioni economiche più difficili;
* L’esclusione dalla prestazione dei **rifugiati politici** e dei**titolari di protezione sussidiaria;**
* L’introduzione del requisito di**dieci anni di residenza** che contrasta con una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte costituzionale, oltre che con l’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione.

La scelta  è dunque, ancora una volta, quella di escludere il numero più elevato possibile gli stranieri per i quali evidentemente non vale l’obiettivo di “eliminazione della povertà” che il Governo dichiara di perseguire. Ciò anche esponendo le norme varate ad una probabile bocciatura da parte della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione europea con la conseguente lesione dei principi di buon funzionamento della amministrazione e di certezza del diritto. ASGI chiede quindi con forza che in sede di conversione del decreto vengano cancellate le limitazioni e garantito un trattamento uguale a italiani e stranieri in coerenza con i principi costituzionali e con l’obiettivo della coesione e della giustizia sociale.

**Leggi** [**Il commento**](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/LArticolo.pdf)  a cura di Alberto Guariso, Servizio Antidiscriminazione ASGI.

**L’iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo**

di **Daniela Consoli\* e Nazzarena Zorzella\*\*** <http://www.questionegiustizia.it/>*\*avvocata del Foro di Firenze
\*\*avvocata del Foro di Bologna*

***L o******L o***L’apparente preclusione all’iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale, derivante dalle modifiche introdotte dal dl 113/2018, può essere superata attraverso l’interpretazione sistematica delle norme ancora in vigore. In mancanza, sarà necessario il rinvio alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione.

**1. L’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: preclusa o consentita?**

Il dl n. 113/2018 [[1]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn1) ha apportato significative modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l’apparente preclusione all’iscrizione anagrafica. All’art. 4 del d.lgs 142/2015 è stato, infatti, aggiunto il comma 1-*bis* secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

La norma è stata subito interpretata come preclusione all’iscrizione anagrafica per il (solo) richiedente asilo, suscitando immediate critiche di sospetta illegittimità costituzionale poiché esclude dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in difetto di ragionevole motivazione che giustifichi il differente trattamento, con violazione dell’art. 3 Cost. [[2]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn2).

Nel contempo, la disposizione introdotta ha sollevato proteste anche da parte di alcuni sindaci, alcuni dei quali ne hanno preannunciato la disapplicazione [[3]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn3).

In realtà, la norma, a prescindere dalle intenzioni del legislatore “storico”, non pone alcun esplicito divieto, ma si limita ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno motivata dalla richiesta asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza, con ciò modificando il previgente sistema. È noto, però, che non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento un divieto normativo implicito di un diritto soggettivo, come nel caso in esame quello all’iscrizione anagrafica. Nella specie si tratterebbe di un divieto implicito ed in palese contrasto non solo con una serie di norme gerarchicamente superiori [[4]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn4)ma con gli stessi principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dal cd. decreto sicurezza. In particolare, si veda l’art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998, secondo il quale le «iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani». La norma, come detto, non pone un divieto e tuttavia nell’escludere che il permesso per richiesta asilo non rientri tra la documentazione utile per l’iscrizione anagrafica non ne individua un altro e dunque è compito dell’interprete procedere, colmando la lacuna e risalendo alla funzione che nell’ambito del diritto/dovere alla residenza anagrafica svolge l’esibizione del permesso di soggiorno. La residenza, secondo la definizione del codice civile, è, semplicemente il «luogo in cui la persona ha la dimora abituale» (art. 43, comma 2, cc). Ora se il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (cfr. a titolo d’esempio, Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n.1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. Sez. I, 21 giugno 1955, n. 1925; Cass. Sez I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126) [[5]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn5), il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiede la legge 1228/1954, cd. “legge anagrafica” e il DPR n. 223/1989, cd. “regolamento anagrafico” (art. 6, comma 7, d.lgs 286/1998) [[6]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn6).

Come precisato nelle Linee guida 2014 elaborate in collaborazione con il Ministero dell’interno [[7]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn7) «Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l’iscrizione anagrafica» (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997). Posto quindi che l’esibizione del permesso di soggiorno, ai fini della iscrizione anagrafica, assolve al compito di dimostrare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano, gli interpreti e gli ufficiali di Governo dovranno chiedersi, nel silenzio del legislatore, quale documento possa, invece del permesso di soggiorno, assolvere alla funzione voluta dalla legge. Ed invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi (tralasciando in questo contesto la semplice dichiarazione di volontà) dalla compilazione del cd. “modello C3”, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell’occasione. L’uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione anagrafica. Il tutto in linea, e comunque non in contraddizione, con la modifica legislativa di cui si discute. Ecco, pertanto, che le nuove disposizioni di cui al dl 113/2018 in materia di iscrizione anagrafica del (solo) richiedente asilo possono essere interpretate con effetto di non impedire detta iscrizione. Se non interpretata in questo senso, la modifica introdotta dal decreto sicurezza non potrà non essere rinviata alla Corte costituzionale, a fronte di espresso diniego di iscrizione anagrafica da parte dell’ufficiale di stato civile del comune.

**2. L’accesso ai servizi in difetto di iscrizione anagrafica**

Un ulteriore aspetto da chiarire, visto il travisamento che traspare dagli organi di stampa, riguarda le conseguenze della mancata iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, nel caso prevalga l’interpretazione preclusiva dianzi indicata. Va, infatti, precisato che l’art. 5 del d.lgs 142/2015, novellato dal dl 113, garantisce espressamente ai richiedenti asilo l’accesso a tutti i servizi previsti dal d.lgs stesso ed anche a quelli «*comunque erogati sul territorio*» sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale [[8]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn8).

Questo significa che il/la richiedente asilo ha diritto a tutte le prestazioni erogate sul territorio comunale, evidenziando che la disposizione non parla solo di servizi erogati dalla pubblica amministrazione e pertanto vanno compresi anche quelli di pertinenza di soggetti privati, quali le banche, le assicurazioni, le agenzie immobiliari, etc. A titolo esemplificativo, dunque, si possono ricomprendere i servizi afferenti all’istruzione (scuola, nidi d’infanzia) e alla formazione, anche professionale, ai tirocini formativi, alle misure di *welfare* locale (comunale e regionale), all’iscrizione ai Centri per l’impiego, all’apertura di conti correnti presso le banche o le Poste italiane, etc. Per quanto riguarda l’accesso ai corsi di formazione, è utile precisare che l’abrogazione disposta dal dl 113/2018 dell’art. 22, comma 3, d.lgs. 142/2015 (che stabiliva che «I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente») riguarda i corsi predisposti nell’ambito del programma di accoglienza (Sprar o Cas) ma non certamente quelli offerti sul territorio comunale indistintamente a tutti. Certo, si porrà il problema del costo per garantire la partecipazione a detti corsi, tenuto conto che i nuovi capitolati d’appalto per la gestione delle strutture di accoglienza non prevedono obbligatoriamente l’erogazione di servizi di tal genere e in tal senso avranno un ruolo decisivo quegli enti locali che introdurranno nel bilancio comunale o regionale voci di spesa destinate anche ai richiedenti asilo, per rendere effettiva l’accoglienza e gestire razionalmente il fenomeno.

Nello specifico, invece, dell’iscrizione ai centri per l’impiego, la disposizione di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. 142/2015 va coordinata con quanto previsto dall’art. 22 del medesimo d.lgs, secondo cui, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, il/la richiedente asilo ha diritto di svolgere l’attività lavorativa [[9]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn9). Diritto che comprende necessariamente anche l’iscrizione al centro per l’impiego, propedeutico alla ricerca di opportunità lavorative.

Del resto, l’art. 11, comma 1, lett. *c)* del d.lgs. n. 150/2015, nel riorganizzare il Servizio regionale per il lavoro (che comprende anche i centri per l’impiego), stabilisce il principio della «c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza». Se si prescinde dalla regione o provincia autonoma di residenza, è evidente che con la locuzione «a tutti i residenti sul territorio italiano» debba intendersi non la residenza anagrafica ma quella civilistica (art. 43 cc). In questi termini si è espressa anche la circolare Anpal del 23 maggio 2018, pur precedente l’entrata in vigore del dl 113/2018 [[10]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn10).

Pertanto, l’iscrizione ai centri per l’impiego dovrà essere consentita anche in assenza di iscrizione anagrafica.

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi erogati da soggetti privati (banche, poste, assicurazioni, agenzie immobiliari, etc.), va precisato che nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza, ma solo un documento di riconoscimento, che nel caso dei richiedenti asilo è il permesso di soggiorno per richiesta asilo. L’art. 4, comma 1, d.lgs. 142/2015, infatti, stabilisce che «»[...] Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» [[11]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftn11).

Peraltro, l’art. 126-*noviesdecies* d.lgs 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabilisce espressamente che, per l’apertura di un conto corrente (conto di base):

«Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia».

È, pertanto, chiaro che anche per l’apertura di un conto corrente non è necessario avere la residenza o la carta di identità ma è sufficiente il permesso di soggiorno, anche per richiesta asilo. Diritto che va rigorosamente fatto rispettare, tenuto anche conto che dal 1° luglio 2018 il pagamento degli stipendi non può essere fatto in contanti, rendendo necessaria l’attivazione di un conto corrente (art. 1, comma 910, legge 205/2017).

Un’ultima precisazione va fatta con riguardo all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che qualche organo di stampa riporta preoccupazioni di amministratori pubblici che temono l’impedimento per i richiedenti asilo in difetto di residenza anagrafica.

Va, infatti, evidenziato che l’iscrizione al Ssn è espressamente prevista anche per i richiedenti asilo dall’art. 34 TU immigrazione d.lgs 286/98, il cui comma 1 stabilisce che:

«Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

*a)* gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

*b)* gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis)*, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; (361)

*b-bis)* i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

Pertanto, l’accesso al Ssn dovrà essere garantito anche ai richiedenti asilo, pur in difetto di residenza anagrafica ma sulla base del solo domicilio eletto in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

**\*\*\***

*Queste considerazioni consentono agli amministratori locali di richiedere il rispetto rigoroso della legge, sia per quanto riguarda l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo (richiedendo un documento di riconoscimento diverso dal permesso di soggiorno, ovverosia il Modello C3 di identificazione del richiedente stesso da parte dell’autorità di pubblica sicurezza), sia garantendo che, anche se privi di iscrizione anagrafica, ai richiedenti asilo sia riconosciuto il diritto di accesso ai servizi erogati sul territorio, in applicazione rigorosa della legge vigente.*

[[1]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref1) Entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito con modificazioni in legge n. 132/2018.

[[2]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref2) Cfr. il documento Asgi, *Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf> [[3]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref3) Direttiva del sindaco di Palermo del 21 dicembre 2018, prot. n. 1807620, <https://bit.ly/2FduNqe>.

[[4]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref4) Così ad esempio, e senza pretesa di esaustività, contrasterebbe con l’art. 2 del Protocollo n. 4 allegato alla Cedu, ratificato e reso esecutivo in Italia con dPR 14 aprile 1982, n. 217 sulla *Libertà di circolazione*, che sancisce: «Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza», e con l’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: «Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio», adottato dall’Assemblea generale il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con legge. n. 881 del 25 ottobre 1977.

[[5]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref5) Quindi, alla presenza fisica in un determinato luogo (elemento importante ma mai risolutivo per stabilire la dimora abituale di un soggetto in un determinato luogo, posto che la verifica dell’elemento oggettivo attraverso il riscontro della sua presenza fisica è un’operazione qualitativa ancor prima che quantitativa), deve affiancarsi un elemento soggettivo dato dall’intenzionalità di risiedere in quel luogo, ove porre il proprio centro delle relazioni familiari e sociali.

[[6]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref6) Ciò anche in forza di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 6, che richiede allo straniero l’esibizione del permesso di soggiorno in sede di «rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».

[[7]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref7) Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Ministero dell’Interno, UNHCR, A.N.U.S.C.A., ASGI, *Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale*, dicembre 2014, [https//www.asgi.it/notizie/linee-guida-sul-diritto-alla-residenza-dei-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale/](https://www.asgi.it/notizie/linee-guida-sul-diritto-alla-residenza-dei-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale/)

[[8]](http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-2019.php#_ftnref8) Art. 5, comma 3, d.lgs. 142/2015: «L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2».

**Case popolari a Rosarno, all'Ue una proposta per assegnarli a migranti e rosarnesi**

di [Francesco Altomonte](https://gazzettadelsud.it/autori/francesco-altomonte/) — 19 Febbraio 2019

***L o*** (<https://gazzettadelsud.it/>) Si lavora a una bozza da presentare alla Commissione europea e che riguarderà le modalità di assegnazione di alloggi in housing sociale che ospiteranno sia rosarnesi che migranti. Questo è quanto emerso dal vertice tenuto, nella mattinata di ieri, alla Cittadella regionale di Catanzaro con l’assessore regionale al Lavoro e Welfare, Angela Robbe, alla presenza dell’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno, a cui ha partecipato il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. Nel corso dell’incontro si è cercato una soluzione al problema degli alloggi di “housing sociale” da destinare in via temporanea ai migranti. Si tratta di 36 alloggi (30 in via Serricella e 6 in via Maria Zita) costruiti grazie a fondi comunitari che nel progetto originario avrebbero dovuto ospitare in via temporanea gli stagionali africani che lavorano come braccianti nella Piana di Gioia Tauro. La vicenda era stata sollevata dal sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, poiché – a detta del primo cittadino – l’emergenza abitativa interessa anche molti rosarnesi e quegli alloggi dovrebbero essere assegnati in parte ai suoi cittadini. L’ipotesi a cui si sta lavorando, e che sarà proposta alla Commissione europea, prevede la possibilità di integrare le presenze dei migranti con le famiglie di rosarnesi in modo da favorire l’integrazione. Leggi la versione integrale dell’articolo su Gazzetta del Sud – edizione Reggio in edicola oggi.